

Legge sul Tribunale federale svizzero – la parte

Da anni si discuteva di riformare la giustizia elvetica a livello federale. Fra le altre cose, si volevano unificare i due Tribunali federali, ovvero il Tribunale federale svizzero con sede a Losanna ed il Tribunale federale delle assicurazioni con sede a Luzern, e si volevano uniformare i vari tipi di ricorsi agli stessi Tribunali federali in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale svizzero del 17 giugno 2005, che ha attuato diverse riforme, come quelle summenzionate, e ha semplificato la procedura davanti al Tribunale federale.

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione e vigila anche sulla gestione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale federale ha sede a Losanna; le sue due corti che si occupano del diritto sociale hanno sede a Luzern. I giudici sono eletti dal Parlamento, per una durata di sei anni, e sono rieleggibili; all'età di 68 anni devono ritirarsi.

Di regola, i casi vengono giudicati da corti del Tribunale federale composte da tre giudici. Se si tratta di una questione di diritto di importanza fondamentale, se un giudice lo richiede o se il ricorso è rivolto contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum, la corte si compone di cinque giudici.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.

Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notifiche siano fatte loro per via elettronica. Le parti domiciliate all'estero devono eleggere un domiciliatario in Svizzera, altrimenti le notifiche a loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

Le parti hanno facoltà di agire senza difensore innanzi al Tribunale federale. Nelle cause civili e penali sono ammessi come difensori soltanto gli avvocati che la Legge federale svizzera del 23 giugno 2000 sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (ad esempio, gli avvocati degli Stati dell'Unione Europea). Nelle cause di diritto amministrativo sono ammessi come difensori anche commercialisti, fiscalisti ecc.

La procedura si svolge e gli atti devono essere scritti in una delle lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano, romancio), di regola nella lingua della decisione impugnata. Gli atti scritti devono contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e le conclusioni. La decisione impugnata ed eventuali documenti indicati come mezzi di prova devono essere inoltrati. I documenti in una lingua non ufficiale, prodotti come mezzo di prova, devono essere tradotti, salvo decisione contraria del Tribunale federale e consenso della controparte.

Di norma, il Tribunale federale prende le sue decisioni mediante circolazione degli atti. Ha luogo un dibattito con delibera orale soltanto se il presidente della corte giudicante lo ordina, se un giudice lo chiede o se non vi è unanimità.

I dibattiti e le deliberazioni orali sono pubblici. Il Tribunale federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze non deliberate pubblicamente per 30 giorni dopo la loro notifica alle parti.

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate.

Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia degli atti scritti, le spese per eventuali traduzioni e le indennità versate a periti e testimoni. La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, della condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

Le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore.

Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricare l'autorità inferiore.

calderan@altenburger.ch